



20799/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ETTORE CIRILLO - Presidente -

Dott. ENRICO MANZON - Consigliere -

Dott. LUCIO NAPOLITANO - Rel. Consigliere -

Dott. PAOLA VELLA - Consigliere -

Dott. LUCA SOLAINI - Consigliere -

IRPEF ILOR
ACCERTAMENTO
MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

Ud. 04/05/2017 - CC

R.G.N. 11378/2016

Ccc 20799
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11378-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (omissis) , in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

F. N.

- ricorrente -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis) , che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4748/33/2015 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 04/11/2015;

4851
17

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che la controricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 4748/33/2015, depositata il 4 novembre 2015, la CTR della Lombardia rigettò l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della sig.ra (omissis) avverso la sentenza della CTP di Milano, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento per IRPEF ed IRAP per l'anno 2007.

Avverso la sentenza della CTR l'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, cui resiste la contribuente con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria critica alla proposta del relatore depositata in atti.

Con l'unico motivo l'Amministrazione ricorrente denuncia violazione e /o falsa applicazione dell'art. 12 della l. n. 212/2000 e degli artt. 32 e 33 del d.P.R. n. 600/1973, anche nel relativo combinato disposto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la decisione impugnata ha ritenuto nullo l'avviso di accertamento impugnato perché notificato prima del termine di sessanta giorni dal verbale di chiusura delle operazioni, rilevando come nella fattispecie in esame non vi fosse stato alcun accesso, trattandosi di accertamento cd. a



tavolino, sulla base dell'acquisizione di documenti richiesti dall'Amministrazione e forniti dalla contribuente a seguito di risposta al questionario ad essa inviato.

Il motivo è manifestamente fondato, trovando applicazione, nella fattispecie in esame, il principio espresso da ultimo dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823 e ribadito dalla successiva giurisprudenza conforme (tra le altre, cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 2016, n. 10903; Cass. sez. 6-5, ord. 31 maggio 2016, n. 11283; Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3012; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030), secondo cui un obbligo generale di contraddittorio, la cui violazione comporti la nullità dell'atto, sussiste unicamente riguardo ai tributi armonizzati e purché il contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe inteso far valere al fine di valutare la natura non meramente pretestuosa dell'opposizione.

Nel caso di specie, è incontestato che si sia trattato di accertamento a tavolino relativamente ad IRPEF ed IRAP, per cui deve escludersi, in assenza di espressa disposizione, che la mancanza di previo contraddittorio finalizzato all'emissione dell'atto impositivo sia sanzionata a pena di nullità dell'atto.

Né la contribuente, in memoria, nell'insistere, affinché, in subordine, sia sollevata questione di legittimità costituzionale ove l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite sia equiparato a diritto vivente, ha evidenziato profili nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla stessa citata decisione delle Sezioni Unite (par. 4) nell'escludere dubbi di costituzionalità del difetto del previo espletamento del contraddittorio endoprocedimentale nell'espletamento di accertamenti a tavolino aventi ad oggetto tributi non armonizzati.



Il ricorso va dunque accolto, in conformità alla proposta del relatore, e la sentenza impugnata di conseguenza cassata, con rinvio per nuovo esame alla CTR della Lombardia in diversa composizione, che, nell'attenersi al succitato principio di diritto, svolgerà gli ulteriori accertamenti di fatto necessari in relazione alle questioni rimaste assorbite.


P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 maggio 2017

Il Presidente

Dott. Ettore Cirillo



Il Prettario Giudiziale
Giuseppina ODDO
POD

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
5 SET. 2017



Il Prettario Giudiziale
Giuseppina ODDO
POD



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE**.

Roma, 05 settembre 2017

La presente copia si compone di 4 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96